



DELIBERAZIONE N° 458

SEDUTA DEL 12 LUG. 2019

Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO

OGGETTO Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" per gli anni 2018 e 2019.

ASSESSORE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno 12 LUG. 2019 alle ore 10,00 nella sede dell'Ente,

Table with 4 columns: Number, Name, Position, Presente, Assente. Rows include Vito BARDI (Presidente), Francesco FANELLI (Vice Presidente), and Gianni ROSA (Componente).

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° 201906089 Missione.Programma 16.01 Cap. 60280 per € 97600,00

Esercizio

IL DIRIGENTE Ufficio Ragioneria e Finanza Regionale Maria Teresa LAVIERI

4/07/2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTI

il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;

le DD.GG.RR. n. 11 del 13.01.1998, n. 162 del 02.02.1998, n. 655 del 23.02.1998, n. 2903 del 13.12.2004 e n. 637 del 03.05.2006;

la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

la D.G.R. 11 dicembre 2017 n. 1340, modificativa della D.G.R. n. 539/2008;

la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;

la D.G.R. n. 227 del 10.02.2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale", modificata parzialmente con D.G.R. n. 693 del 10.06.2014;

la D.G.R. n. 152 del 20.02.2018 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali";

la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14";

la D.G.R. n. 624 del 7.6.2016 di modifica della D.G.R. n. 689/2015;

la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 "D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento";

la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 "D.G.R. n. 689/2015 e D.G.R. n. 691/2015. Rettifica";

la D.G.R. n. 209 del 17.03.2017 "Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale della D.G.R. n. 624/16";

la L.R. del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

il D.lgs. 26.07. 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28.12.2011;

la Legge 07.08.2012 n. 134 "Misure urgenti per la crescita del paese" e la Legge 06.11.2012 n. 190 "Legge anticorruzione";

il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";

L.R. 13/03/2019, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2019";

L.R. 13/03/2019, n. 3 "Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021";

L.R. 13/03/2019, n. 4 "Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata";

D.G.R. n. 169 del 15/03/19 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021";

la L.R. 30/12/2017 n. 39 "Disposizioni in materia di scadenza dei termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ("regolamento *de minimis*");

VISTO il Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013;

DATO ATTO che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al suddetto regolamento *de minimis* sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato;

che il Regolamento (UE) n. 316/2019 prevede che il massimale di aiuto non può superare i 20.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

che ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* è considerato concesso nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto "de minimis" all'impresa;

che l'aiuto di che trattasi non rientra tra le tipologie di aiuto escluse dal campo di applicazione del regolamento *de minimis* in quanto non è un aiuto all'esportazione, non favorisce l'utilizzo di prodotti nazionali a scapito di quelli importati, non fissa un importo in base al prezzo o al quantitativo del prodotto commercializzato;

che la Blue tongue è fonte di preoccupazione da parte delle autorità pubbliche a livello comunitario, nazionale e regionale;

che in questi ultimi anni la Blue tongue è stata diagnosticata negli allevamenti lucani, per cui sono state adottate tutte le misure sanitarie, tra cui anche la vaccinazione, per contrastare ed eradicare questa epizoozia;

che la malattia si trasmette da animale infetto ad animale sano tramite un insetto vettore, di cui va contrastata l'azione di diffusione del virus;

VISTI il "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" per l'anno 2018 e quello per l'anno 2019, adottati in ottemperanza all'Ordinanza dell'11 maggio 2001 "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)" e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 132886/72AG del 27/07/2012 del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità – Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori della Regione Basilicata, con la quale si chiede al Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. di prevedere fondi necessari a garantire lo svolgimento del Piano di sorveglianza sierologica ed entomologica per la Blue tongue, al fine di concedere un incentivo agli allevatori che volontariamente aderiscono a detto Piano;

RITENUTO opportuno, ai fini di conseguire i risultati attesi con l'applicazione del suddetto Piano e per contrastare ed eradicare tale epizoozia, stimolare la partecipazione volontaria degli allevatori, che mettono a disposizione delle autorità sanitarie il proprio personale, per le operazioni di riconoscimento e di cattura dei propri capi di bestiame da sottoporre al periodico prelievo ematico, e le proprie strutture per lo svolgimento di tutte le operazioni previste nel Piano di che trattasi;

RAVVISATA la necessità di compensare, per i costi sostenuti, gli allevatori che volontariamente aderiscono al suddetto Piano, mettendo a disposizione delle autorità sanitarie il proprio personale, le

strutture e gli animali di loro proprietà, per lo svolgimento di tutte le operazioni previste nel Piano medesimo;

DATO ATTO

che l'aiuto di che trattasi non rientra tra le tipologie di aiuto escluse dal campo di applicazione del regolamento *de minimis* in quanto non è un aiuto all'esportazione, non favorisce l'utilizzo di prodotti nazionali a scapito di quelli importati, non fissa un importo in base al prezzo o al quantitativo del prodotto commercializzato e non è concesso alle imprese in difficoltà;

RITENUTO

pertanto, di attuare gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" per l'anno 2018 e per l'anno 2019, in regime *de minimis* di cui al regolamento n. 1408/13, modificato dal regolamento n. 316/19;

RITENUTO

di rendere conforme l'erogazione del contributo alle disposizioni del regolamento 1408/13 e s.m.i., assolvendo i seguenti obblighi:

- Informazione alle imprese dell'importo potenziale dell'aiuto;
- Informazione alle imprese che l'aiuto è concesso nell'ambito del regime *de minimis* con esplicito riferimento al Regolamento 1408/13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;
- Richiesta alle imprese di dichiarare per iscritto:
 1. ogni altro aiuto *de minimis* che ha percepito durante l'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti;
 2. che l'importo complessivo degli aiuti eventualmente percepiti nell'arco di tre esercizi finanziari non supera i 20.000,00 euro;
 3. che l'importo massimo per cui è richiesto il contributo non comporta il superamento dei 20.000,00 euro nel triennio;
 4. che è a conoscenza che qualora il contributo erogato determini il superamento dell'importo massimo concedibile il contributo verrà revocato e recuperato;
- raccogliere e registrare i dati necessari ad accertare il rispetto del regime *de minimis*, così come previsto dallo stesso regolamento 1408/13, art. 6, comma 4;

VISTO

il D.M. 31/05/2017, n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 28/07/2017, entrato in vigore il 12 agosto 2017;

DATO ATTO

che il presente regime di aiuto va registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 8 (Registrazione regime di aiuto) del richiamato D.M. 31/05/2017, n. 115;

che non ci sono altre misure di aiuti aventi gli stessi beneficiari e gli stessi obiettivi previsti nell'ambito del Piano citato;

che assommano a circa 5.000 il numero dei capi sottoposti ad esame sierologico ed a 2 il numero delle aziende sottoposte a controllo entomologico sia nel 2018 che nel 2019;

CONSIDERATO

un contributo massimo di € 8,00/capo/prelievo e di € 400,00/azienda sottoposta a controllo entomologico, si può stimare in € 48.800,00/anno il fabbisogno finanziario occorrente, come riportato nel prospetto seguente:

Contributo per la partecipazione degli allevatori al piano di sorveglianza sierologica per la Blue tongue. Fabbisogno finanziario per gli anni 2018 e 2019.

2018	Capi sottoposti a controllo: n. 5.000	Contributo/capo/prelievo mensile: € 8,00	Contributo/capo/12 mesi € 96,00	Totale € 48.000,00	Totale 2018 € 48.800,00
	Aziende sottoposte a controllo: n. 2	Contributo/azienda: € 400,00	Contributo/azienda/anno € 400,00	Totale € 800,00	
2019	Capi sottoposti a controllo: n. 5.000	Contributo/capo/prelievo mensile: € 8,00	Contributo/capo/12 mesi € 96,00	Totale € 48.000,00	Totale 2019 € 48.800,00
	Capi sottoposti a controllo: n. 5.000	Contributo/azienda: € 400,00	Contributo/azienda/anno € 400,00	Totale € 800,00	

ACCERTATA	la disponibilità finanziaria sul cap. U60280 Missione 16 Programma 1 del bilancio di previsione per 2019, sufficiente a coprire le spese per lo svolgimento delle attività de quibus;
SU	proposta dell'Assessore al Dipartimento "Politiche Agricole e Forestali";
AD	unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) di approvare la realizzazione delle iniziative a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" per l'anno 2018 e per l'anno 2019, come riportato nell'Allegato "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia. Anni 2018 e 2019", accluso al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per una spesa di € 48.800,00/anno, per un totale di € 97.600,00;
- 2) di preimpegnare detta somma di € 97.600,00 sul cap. U60280 Missione 16 Programma 1 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di stabilire che la domanda di contributo va presentata con modalità interamente on-line, secondo quanto previsto nel citato Allegato;
- 4) di disporre che:
 - a partire dall'1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, per l'anno 2018, e, a partire dall'1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, per l'anno 2019, la concessione dell'aiuto per i richiamati interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" nel 2018 e nel 2019 è applicata nell'ambito del regime *de minimis* così come istituito con Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo ("regolamento *de minimis*"), modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 ;
 - l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i 20.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* è considerato concesso nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto "de minimis" all'impresa; in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi finanziari precedenti;
 - ai fini della quantificazione dell'aiuto "de minimis", la richiesta di contributo deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti *de minimis*;
 - l'erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica degli aiuti *de minimis* eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti; tale verifica viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente;
 - il contributo non può essere erogato alle imprese che abbiano già percepito, nel periodo di cui ai precedenti punti, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime *de minimis* (pari a 20.000,00 euro), indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito;
 - l'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso superare il massimale complessivo di 20.000,00 euro, pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo ed il recupero delle risorse liquidate;
 - eventuali economie saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività negli anni successivi;
- 5) di demandare al Dirigente l'Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni di predisporre con successivi atti amministrativi gli impegni e le liquidazioni dei contributi citati che graveranno sul cap. U60280 Missione 16 Programma 1 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

- 6) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BUR Basilicata e di incaricare il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali di darne adeguata pubblicità sul sito www.basilicata.net.it;
- 7) di registrare il presente regime di aiuti ed i conseguenti aiuti individuali nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, come previsto dal D.M. 31/05/2017, n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'ISTRUTTORE

Arcangela A. Caputo

Arcangela Anna Caputo

IL RESPONSABILE P.O.

Rocco Giorgio

Dott. Rocco Giorgio

IL DIRIGENTE

Il Dirigente Generale
Avv. Vito Marsico

[Handwritten signature of Vito Marsico]

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro		
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.		

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

[Handwritten mark]

Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia". Anni 2018 e 2019.

La Regione Basilicata, al fine di conseguire i risultati attesi con l'applicazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)", ritiene opportuno stimolare la partecipazione volontaria al suddetto Piano degli allevatori che mettono a disposizione delle autorità sanitarie il proprio personale, le strutture e gli animali di loro proprietà, per lo svolgimento di tutte le operazioni richieste: riconoscimento e cattura dei propri capi di bestiame da sottoporre al periodico prelievo ematico, installazione delle trappole per il monitoraggio entomologico.

A tal uopo, gli allevatori che hanno partecipato nel 2018 e quelli che stanno partecipando nel 2019 al suddetto Piano, vengono compensati per i costi sostenuti per garantire l'attuazione del Piano.

Per beneficiare di detta compensazione finanziaria, il richiedente non deve aver ottenuto né richiesto contributi, per la stessa attività, ad altri enti pubblici.

I richiedenti devono possedere il fascicolo aziendale aggiornato, come risultante dal portale SIAN.

Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi, attestati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente, che vengono resi disponibili per i prelievi negli interi anni 2018 e 2019. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria, ed accettato dalla stessa, viene erogata una somma massima di € 8,00/capo/prelievo.

Il contributo è concesso anche alle aziende che mettono a disposizione le proprie strutture per il controllo degli insetti vettori, come attestato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente. Per ogni azienda viene erogata una somma massima di € 400,00.

Modalità di presentazione della domanda di contributo.

Modalità operativa e presentazione delle domande.

- a) La Regione Basilicata, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sul sito www.regione.basilicata.it, informa tutte le aziende, potenzialmente beneficiarie, che hanno partecipato all'attuazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" negli anni 2018 e 2019, evidenziando l'importo potenziale dell'aiuto e che questo è concesso nell'ambito del regime *de minimis* con esplicito riferimento al Regolamento (UE) 1408/13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019.

b) Modalità di presentazione della domanda di contributo:

1. La candidatura viene presentata con modalità interamente on-line.
2. La compilazione della domanda on-line va fatta rispettando i seguenti passaggi:
 - Accedere al sito istituzionale www.regione.basilicata.it -> Avvisi e Bandi;
 - cliccare sull'Avviso Pubblico in oggetto;
 - cliccare su Partecipa (riquadro verde, in alto a destra);
 - autenticarsi secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate nella sezione "documentazione allegata" e compilare la domanda; terminata la compilazione della domanda telematica si può procedere all'inoltro della stessa cliccando sulla voce di menu "Inoltro Candidatura".

L'invio vale automaticamente come presentazione all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

Gli schemi di domanda per il 2018 e per il 2019 sono riportati nelle pagine successive.

Termine perentorio di presentazione della domanda di contributo:

- per l'anno 2018: 31 agosto 2019;
- per l'anno 2019: 31 gennaio 2020.

La domanda va presentata esclusivamente secondo le modalità precedentemente descritte.

Controlli. La Regione Basilicata effettuerà tutti i controlli ritenuti necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni presentate e quantificare l'importo del contributo. In caso di dichiarazioni e/o certificazioni false il contributo non sarà concesso e, a carico dei responsabili, si applicheranno tutte le eventuali sanzioni contemplate dalla normativa vigente.

Informazioni:

Regione Basilicata

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni

Tel. 0971/668690 – 668679

Mail rocco.giorgio@regione.basilicata.it

francesco.derosa@regione.basilicata.it

arcangela.caputo@regione.basilicata.it

Per informazioni sulla situazione personale relativa agli aiuti de minimis bisogna consultare il portale SIAN – fascicolo aziendale – registri – registri aiuti di stato.

Fac simile della domanda di contributo anno 2018

Spett.le Regione Basilicata
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Zootecnica, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza

Oggetto: Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue). Anno 2018.

Il sottoscritto nato il
a residente a CAP
Via/località telefono
e-mail C. F.
P. IVA..... Codice iscrizione Camera di Commercio
in qualità di dell'azienda
sita in agro di località
codice aziendale AS

CHIEDE

- la concessione di un contributo in conto capitale per i capi di bestiame messi a disposizione dell'autorità sanitaria per attuare il Piano di Sorveglianza Sierologica (capi sentinella);
- la concessione di un contributo in conto capitale per le strutture aziendali messe a disposizione dell'autorità sanitaria per attuare il Piano di Sorveglianza Entomologica (trappole);

PRESO ATTO

- che a partire dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 la concessione del contributo per la partecipazione all'attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue), anno 2018, è applicato nell'ambito del regime *de minimis* così come istituito con Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;
- che l'importo potenziale dell'aiuto può arrivare fino a € 20.000,00/triennio;
- che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, ha stabilito che:
 - l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 20.000,00; stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 107 del trattato e non siano soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato;
 - gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con altri aiuti (sia regionali che statali) relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;



- ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo degli aiuti *de minimis* di € 20.000,00 per triennio, devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma di aiuto o dall'obiettivo perseguito;
- gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro e pertanto l'importo massimo complessivo del triennio deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti;
- ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto in virtù della normativa in questione;
- che in caso di superamento della soglia di € 20.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l'azienda rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
2. che l'azienda rappresentata non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti *de minimis*, per un importo superiore a € 20.000,00, come risulta sul registro degli aiuti riportato sul portale SIAN;
3. che l'importo del contributo richiesto sommato a quello già percepito in regime di *de minimis*, nell'ultimo triennio, non supera il massimale di € 20.000,00;

Documentazione allegata (obbligatoria, pena la esclusione dal beneficio):

- copia documento di identità in corso di validità.

Accredito su c/c bancario o conto Banco Poste (il conto deve essere intestato al richiedente) – IBAN – coordinate bancarie

Codice Paese	CIN Euro	CIN	Codice ABI	Codice CAB	N. conto corrente

Istituto Agenzia

Comune Prov. CAP

Data, _____

Firma

(autenticata nei modi di legge)

Fac simile della domanda di contributo anno 2019

Spett.le Regione Basilicata
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Zootecnia, Zoosanità e
Valorizzazione delle Produzioni
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza

Oggetto: Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue). Anno 2019.

Il sottoscritto nato il
a residente a CAP
Via/località telefono
e-mail C. F.
P. IVA..... Codice iscrizione Camera di Commercio
in qualità di dell'azienda
sita in agro di località
codice aziendale AS

CHIEDE

- la concessione di un contributo in conto capitale per i capi di bestiame messi a disposizione dell'autorità sanitaria per attuare il Piano di Sorveglianza Sierologica (capi sentinella);
- la concessione di un contributo in conto capitale per le strutture aziendali messe a disposizione dell'autorità sanitaria per attuare il Piano di Sorveglianza Entomologica (trappole);

PRESO ATTO

- che a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 la concessione del contributo per la partecipazione all'attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue), anno 2019, è applicato nell'ambito del regime *de minimis* così come istituito con Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 ;
- che l'importo potenziale dell'aiuto può arrivare fino a € 20.000,00/triennio;
- che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/19, ha stabilito che:
 - l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 20.000,00; stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 107 del trattato e non siano soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato;
 - gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con altri aiuti (sia regionali che statali) relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;

- ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo degli aiuti *de minimis* di € 20.000,00 per triennio, devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma di aiuto o dall'obiettivo perseguito;
- gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro e pertanto l'importo massimo complessivo del triennio deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti;
- ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto in virtù della normativa in questione;
- che in caso di superamento della soglia di € 20.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l'azienda rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
2. che l'azienda rappresentata non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti *de minimis*, per un importo superiore a € 20.000,00, come risulta sul registro degli aiuti riportato sul portale SIAN;
3. che l'importo del contributo richiesto sommato a quello già percepito in regime di *de minimis*, nell'ultimo triennio, non supera il massimale di € 20.000,00;

Documentazione allegata (obbligatoria, pena la esclusione dal beneficio):

- copia documento di identità in corso di validità.

Accredito su c/c bancario o conto Banco Poste (il conto deve essere intestato al richiedente) – IBAN – coordinate bancarie

Codice Paese	CIN Euro	CIN	Codice ABI	Codice CAB	N. conto corrente

Istituto Agenzia

Comune Prov. CAP

Data, _____

Firma

(autenticata nei modi di legge)

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

V. N. C.

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 15.07.2019
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

15.07.2019

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]



[Signature]